



## **TRIBUNALE DI ASTI**

R.G.3 /2020

Il Giudice Designato,

Visto il piano del consumatore proposto da FERRARA Gaia, elettivamente domiciliata in Torino, via Grassi 4, presso gli avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

vista la memoria integrativa depositata in data 10.11.2020;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili – che:

- FERRARA Gaia è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3;
- non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto - allo stato – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;

ritenuto che nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio, anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione di finanziamenti in quanto, diversamente opinando, e dunque non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio;

ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'interruzione delle trattenute mensili sullo stipendio già concordate con Tower S.r.l., nonché del pignoramento in corso sul quinto dello stipendio promosso da Compass S.p.a.;

**FISSA**

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del 15.3.2021, ore 9,50,

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Asti, epurata, a cura della ricorrente, dei dati sensibili afferenti soggetti terzi

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dichiara

interrotte le trattenute sullo stipendio mensile già concordate con Tower S.r.l., come in parte motiva.

Si comunichi.

Asti, 4.1.2021

Il Giudice

Dott. Andrea Carena